

SENTENZA

N. 6299

Anno **2018**

RUOLO GENERALE

N. [REDACTED] / [REDACTED]

REPERTORIO

N. / **18**

DEPOSITATA IL

13/07/18

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DOTT. SERGIO GALLO DELLA SEZ. 1[^] CIVILE

pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa avente ad oggetto: opposizione a sanzione amministrativa ex artt. 22 e 23 L. 689/81, discussa all'udienza del 9.7.2018, promossa con ricorso e iscritta il 9.5.2018 al n. [REDACTED]/2018 R.G.

VERTENTE TRA

[REDACTED] SRL, in persona dell'Amministratore Unico [REDACTED] e [REDACTED], con sede in [REDACTED], via [REDACTED] ed ivi elettivamente domiciliata, difesa e rappresentata dall'Avv. Alessia Corrado in forza di delega in calce al ricorso introduttivo del giudizio.

OPPONENTE

CONTRO

COMUNE DI MILANO

OPPOSTA

Conclusioni dell' opponente: Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Milano, contrariis rejectis, nel merito, previa ogni più opportuna pronuncia ed accertamento; dichiarare nulli/annullabili/inefficaci/illegittimi i verbali di accertamento n. [REDACTED]/2018/1/1/1, n. [REDACTED]/2018/1/1/1, n. [REDACTED]/2018/1/1/1, n. [REDACTED]/2018/1/1/1 e delle sanzioni accessorie ivi previste per i motivi tutti esposti in atti. ; con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Conclusioni per il Comune di Milano: Per tutto quanto sopra esposto, si chiede all'Ill.mo Sig. Giudice di Pace di voler rigettare il presente ricorso e di condannare il ricorrente al

pagamento della sanzione pecuniaria nella misura non inferiore alla metà del massimo prevista per ogni verbale oltre alle relative spese di accertamento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE –

In data 9.4.2018 alla [REDACTED] venivano notificati i verbali di accertamento d'infrazione n. [REDACTED]/2018/1/1/1, [REDACTED]/2018/1/1/1 e [REDACTED]/2018/1/1 con i quali la Polizia municipale di Milano contestava allo stesso la violazione dell'art. 146 comma 3 del C.d.S. perché in data [REDACTED], alle ore 6,22, 6,23 e 6,25, il conducente del motociclo [REDACTED] targato [REDACTED], responsabile [REDACTED] dopo le ore 22 e prima delle ore 6 proseguiva la marcia nonostante il divieto del semaforo. Per ciascuna infrazione veniva comminata una sanzione di € 217,33.

In data [REDACTED] alla [REDACTED] veniva altresì notificato il verbale di accertamento d'infrazione n. [REDACTED]/2018/1/1/1, con il quale la Polizia municipale di Milano contestava allo stesso la violazione dell'art. 7 comma 14 del C.d.S. perché in data [REDACTED], alle ore 6,24, il conducente del motociclo [REDACTED] targato [REDACTED], responsabile [REDACTED] non osservava la direzione consentita diritto e destra. Per tale infrazione veniva comminata una sanzione di € 52,00.

Avverso i suddetti verbali [REDACTED] in quanto proprietaria e [REDACTED] in quanto conducente nei frangenti contestati del motociclo [REDACTED] targato [REDACTED] depositavano nei termini, il 9.5.2018, ricorso, ex art. 22 della L. 689 del 24.11.1981 per chiedere l'annullamento dei provvedimenti impugnati.

Fissata da questo giudice l'udienza del 9.7.2018, si costituiva il Comune di Milano, con atto depositato in data 8.6.2018, il quale concludeva per il rigetto del ricorso.

All'udienza parte opponente si riportava al ricorso introduttivo del giudizio e precisava le conclusioni come in epigrafe trascritte.

Il giudicante tratteneva la causa in decisione ed il dispositivo veniva subito pronunciato mediante lettura dopo la discussione.

Ritiene questo giudice che l'opposizione vada accolta.

Infatti il giudizio di opposizione, ai sensi della L. 689/81, consiste non già nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo, ma nella stessa pretesa sanzionatoria; così che il giudice deve pronunciarsi non tanto sull'operato della pubblica amministrazione, da presumersi lecito sino a prova contraria, ma sulla responsabilità dell'opponente, la quale va dimostrata in giudizio.

Incombe dunque sull'amministrazione nella sua veste di attrice sostanziale fornire la dimostrazione della fondatezza della sua pretesa. Spetta per contro all'opponente che deduca fatti specifici fornire la prova del proprio assunto.

Riguardo all'opposizione de quo, va rilevato che le infrazioni di cui al verbale impugnato venivano accertate dall'agente verbalizzante che non procedeva però alla contestazione immediata. Ai sensi dell'art. 200 del C.d.S. la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata. L'art. 201 del C.d.S. dispone che qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata deve entro 90 giorni dall'accertamento essere notificata all'effettivo trasgressore ...o se si tratta di ciclomotore all'intestatario del contrassegno d'identificazione. L'agente verbalizzante, quando non si trova in uno dei casi in cui la legge prevede espressamente la contestazione differita, deve specificare nel verbale perché non si è potuto procedere alla contestazione immediata della multa. Ed è da ritenere che la spiegazione deve essere data in maniera specifica e dettagliata, non ricorrendo a formule generiche, di quelle "standard". Solo in alcuni casi specifici, stabiliti rigorosamente dall'art. 201 del C.d.S., è possibile addurre, e registrare nel verbale, una motivazione generica. I casi specifici stabiliti dall'art. 201 del C.d.S. sono: veicolo lanciato ad eccessiva

velocità, attraversamento incrocio con semaforo a luce rossa, accertamento con dispositivi autorizzati quali autovelox o impianti di rilevazione semaforici, rilevazione dei veicoli che accedono alle zone a traffico limitato, sorpasso vietato e veicolo in sosta ed assenza del trasgressore. In tutte le altre possibili situazioni l'agente accertatore deve motivare la mancata contestazione immediata e il verbale che non motiva la mancata contestazione immediata dell'infrazione deve ritenersi nullo. Pertanto quando non ricorrono le fattispecie previste dal citato art. 201 del C.d.S. , l'accertatore è tenuto a spiegare in modo sufficientemente dettagliato le ragioni per cui non ha potuto procedere al fermo del veicolo ed alla contestazione immediata con consegna del verbale "brevi manu". In tema di sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada , la motivazione delle ragioni della contestazione differita deve essere collegata al tipo di infrazione (Cass. n. 6889 del 3.4.2015). Inoltre in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada , fuori dalle ipotesi elencate dall'art. 201 comma 1 bis del d.lgs 30.4.1992 e successive integrazioni, per le quali non è necessaria la contestazione immediata , né l'esplicitazione dei relativi motivi in quanto insiti nella natura stessa delle violazioni, è necessario che , quando si procede a contestazione differita, il verbale notificato agli interessati contenga anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, potendosi configurare altre particolari eventualità in cui, per ragioni contingenti , sia impedito agli organi accertatori di elevare la contestazione contestualmente all'accertamento. Ne deriva che solo per le ipotesi tipizzate nel citato comma 1 bis non può riconoscersi in sede giudiziaria alcun margine di apprezzamento circa l'eventuale possibilità di effettuare la contestazione in forma immediata. (Cass. n. 23222 del 14.10.2013). E' evidente che la contestazione differita non consente al presunto trasgressore, che non viene neppure identificato, di potere esercitare la difesa immediata. Sul verbale impugnato si legge che non è stato possibile contestare immediatamente l'infrazione perché l'accertatore era a bordo di mezzo pubblico o privato. L'agente

pertanto non fa riferimento alle fattispecie previste dall'art. 201 comma 1 bis del C.d.S. e motiva la mancata contestazione in maniera generica non specificando quali ragioni effettive avessero impedito di effettuare la contestazione immediata. Il verbale appare pertanto illegittimo in quanto le infrazioni non venivano immediatamente contestate e la motivazione per la quale non si era provveduto alla contestazione immediata veniva data in maniera generica e non sufficientemente dettagliata.

Consegue alla soccombenza la condanna del Comune di Milano al pagamento delle spese di lite..

- P. Q. M. -

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto da [REDACTED] e [REDACTED] avverso verbali [REDACTED] 4, [REDACTED] 5, [REDACTED] 6, e per l'effetto annulla le pretese sanzionatorie ivi contenute.

Spese a carico di Comune di Milano per un totale di Euro 100,00, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Milano il 9 luglio 2018

Depositato il 13 luglio 2018



IL GIUDICE DI PACE

Dott. Sergio Gallo